


NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

I RAPPORTI con i COLLEGHI



Ritengo opportuno premettere brevi cenni sulla deontologia in generale, che è la scienza dei comportamenti, cioè di cosa si deve e si può fare e, per contro, di ciò che non si deve e non si può fare.

La deontologia forense tratta, quindi, dei comportamenti doverosi dell'avvocato, e tutela quei valori che la categoria si è imposta e sui quali devono essere stabiliti i principi di comportamento tra avvocati, con i clienti ed i giudici e con i terzi in linea generale.

Gli avvocati hanno una loro specifica deontologia, volta alla tutela di determinati valori, posti alla base della loro attività nella società e nella giurisdizione.

Tali valori sono stati indicati nel R.D.L. 27/11/1933 n.1578 sull'ordinamento forense, che prevede, all'art.38 che siano sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi e mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, anche secondo le previsioni del codice di procedura penale (abbandono o rifiuto di difesa) e del codice di procedura civile (obbligo dei difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità ed il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive).

I diritti e doveri dell'avvocato sono stati precisati nel Codice deontologico forense, approvato dal C.N.F. nella seduta del 17 Aprile

1997, con le modifiche introdotte il 16 Ottobre 1999, il 26 Ottobre 2002 e, recentemente, il 14 Dicembre 2006.

Le disposizioni specifiche del Codice, peraltro, costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali (art.60 del vigente Codice), così come sopra illustrato.

Il contenuto della nostra odierna conversazione è quello relativo ai "Rapporti con i colleghi", così come previsto dal titolo II del Codice vigente, agli artt.dal 22 al 34 compreso.

Trattiamo ora brevemente le disposizioni contenute nel Codice, così come elencate negli articoli sopra elencati, precisando che i corretti e solidali rapporti con i colleghi facilitano come utile e partecipata la attività dell'avvocato nella giurisdizione.

La correttezza dei rapporti con i colleghi rende possibile la libera, autonoma ed indipendente attività dell'avvocato nella tutela dei diritti e degli interessi dei clienti: valori che, come prevede il preambolo al Codice deontologico forense, sono tutelati e realizzati con la stretta osservanza delle norme deontologiche.

Veniamo, ora, ad esaminare analiticamente le previsioni del Codice.

- L'art.22 tratta del rapporto di colleganza, che si concreta in un comportamento ispirato a correttezza e lealtà -

E' previsto il dovere di rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del

collega e di dare preventiva comunicazione per iscritto dell'intenzione di promuovere un giudizio nei confronti del collega, per fatti relativi all'esercizio professionale, salva l'ipotesi di pregiudizio del diritto da tutelare -

Al riguardo è da sottolineare che è stato abolito l'obbligo di dare nella specie una preventiva comunicazione al Consiglio, previsto nelle precedenti versioni del Codice -

- L'art.23 tratta del rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Preliminarmente l'articolo prevede e regola il rapporto tra il dovere di difesa del cliente ed il rapporto di colleganza con il collega, nella attività giudiziale.

E' previsto che l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

Quindi, il dovere di difesa del cliente è senza dubbio preminente e da osservare in linea di principio qualora si ponga in contrasto con il rapporto di colleganza, salva l'ipotesi di possibile salvaguardia di questo rapporto. Nell'ipotesi in cui la eventuale salvaguardia del rapporto di colleganza possa interferire con il dovere di difesa del cliente, in modo da recare pregiudizio alla difesa medesima, l'avvocato non ha scelta: deve tutelare in ogni modalità corretta e legale gli interessi del cliente che ha a lui affidato la tutela dei suoi diritti ed interessi.

Il detto principio è basilare nella condotta dell'avvocato, che non può mai derogarvi a rischio di compromettere la difesa corretta e puntuale

degli interessi del cliente, con l'inevitabili conseguenze, al limite anche di natura penale (art.380 c.p., patrocínio infedele) e di natura civilistica (risarcimento per l'eventuale danno procurato).

L'obbligo di fedeltà al cliente deve sempre essere rispettato e l'art.23 del Codice, rubricato col titolo "Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo", specifica in n.6 punti gli specifici doveri dell'avvocato nel rapporto con i colleghi.

Le previsioni del Codice sono esattamente le seguenti:

- I. L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
- II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.
- III. Il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.
- IV. Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

L'art.27 (obbligo di corrispondere con il collega), fa divieto all'avvocato di contattare direttamente la controparte assistita da altro collega.

E' altresì previsto come illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che riceva la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo ed ottenerne il consenso.

Non è chi non veda l'importanza di tali divieti, non solo nell'ambito del corretto rapporto con il collega nella fase di trattazione di una pratica, ma anche a tutela della corretta difesa del cliente e dei diritti della controparte di essere sempre e comunque assistita da un legale di sua fiducia.

Unica eccezione al suddetto divieto è prevista per l'ipotesi in cui si debba richiedere alla controparte un determinato comportamento oppure intimare una messa in mora al fine di evitare prescrizioni o decadenze.

In tali casi è logico ed ovvio che la corrispondenza possa essere indirizzata direttamente alla controparte, inviandone peraltro

copia per conoscenza al collega avversario.

L'art.28 prevede il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Anche questo divieto è rilevante ed importante al fine di assicurare la piena libertà ed autonomia di espressione dell'avvocato nella trattativa con il legale di controparte, senza alcun vincolo e rischio di eventuali ammissioni o riconoscimenti in danno delle ragioni difensive del cliente.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate, e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

E', per contro, producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione, nonchè la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Il divieto è assoluto e deve essere, comunque ed in ogni caso, osservato anche qualora si ritenga che la produzione della corrispondenza costituisca valida, e forse anche unica prova a sostegno del diritto fatto valere dal suo cliente.

Anche la corrispondenza qualificata, magari senza valido motivo, come riservata non deve essere prodotta, perchè deve sempre essere rispettato il diritto del collega di controparte di corrispondere con la più ampia riservatezza con il collega in relazione all'affare trattato.

E' ovvio che la corrispondenza definita immotivatamente riservata non può avere rilievo e diretta attinenza con l'affare trattato, ed allora

viene meno ogni interesse alla sua produzione o riferimento in giudizio: comunque, ripetesi, il collega corrispondente ha pieno diritto di ottenere la riservatezza e la non produzione o riferimento in giudizio della corrispondenza rimessa al collega.

Valido e sufficiente motivo per tale divieto, ripetesi, si fonda, come sopra detto, sulla necessità di assicurare, in ogni caso, la piena autonomia e libertà di espressione del collega di controparte.

Il comma III dell'art.28 del Codice, che fa divieto all'avvocato di consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

L'art.29 è relativo alle notizie riguardanti il collega, e fa divieto di esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega, nonchè di utilizzare le notizie relative alla sua persona, ovviamente salvo egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

L'avvocato, inoltre, deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

La ratio di tale norma è facilmente desumibile dal dovere previsto nell'art.22 di mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

D'altro canto l'avvocato deve sostenere le buone ragioni del cliente basandosi sulla

fondatezza delle medesime, non certo riferendo od utilizzando notizie relative alla persona dell'avvocato di controparte, esprimendo apprezzamenti denigratori sulla di lui attività professionale.

L'art.30 regola l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

La previsione di tale obbligo è stata riformulata con la recente modifica del Codice, effettuata dal C.N.F. con la sua delibera 14 Dicembre 2006.

La precedente formulazione del detto articolo era la seguente:

"Salvo diversa pattuizione, l'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita".

Tale previsione era senza dubbio assai rigida e formalistica, obbligando l'avvocato affidante a provvedere direttamente con denaro proprio al pagamento nella ipotesi di insolvenza del cliente.

La nuova formulazione dell'art.30 ha aggiunto alla precedente formulazione la precisazione seguente:

"..... tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento".

La precisazione della necessaria attivazione per ottenere l'adempimento dal cliente, postergando, se del caso, il proprio credito, è del tutto da approvare ed è da valutare nell'ambito della correttezza e lealtà dei

rapporti tra colleghi.

L'art.31 prevede l'obbligo di dare istruzioni al collega e l'obbligo di informativa.

Tale obbligo è fondamentale nel rapporto c.d. di corrispondenza fra colleghi.

Il collega corrispondente deve ricevere tempestivamente informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere, non gli è consentito, ovviamente, di definire direttamente una controversia in via transattiva, senza avvertire il collega affidante. In difetto di istruzioni, l'avvocato corrispondente deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

E' poi previsto nel detto articolo che l'elezione di domicilio deve essere preventivamente comunicata e consentita.

Le previsioni dell'art.31 chiariscono ed elencano quelle che sono le doverose attività dell'avvocato corrispondente nei confronti del collega che gli ha affidato l'incarico, sempre nell'ambito della richiesta correttezza dei rapporti fra colleghi.

L'art.32 fa divieto di impugnare la transazione raggiunta con il collega, facendo obbligo all'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo di astenersi dall'impugnativa giudiziale della transazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o spravvenuti.

L'art.33 è relativo alla sostituzione del collega nella attività di difesa nel corso del

giudizio, facendo obbligo al nuovo legale di comunicare la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi perchè siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte, senza pregiudizio per l'attività difensiva.

L'attività richiesta al nuovo legale per ottenere il pagamento delle richieste del collega sostituito è, dunque, condizionata:

- alla legittimità delle richieste del collega sostituito: nell'ipotesi in cui le richieste vengano fondatamente ritenute non legittime, il nuovo avvocato può assumere la difesa lasciando al collega sostituito il diritto ad ottenere giudizialmente quanto richiesto -
- alla assoluta mancanza di rischio di pregiudizio per l'attività difensiva: nell'ipotesi di decadenze, prescrizioni o scadenze di termini processuali, il nuovo legale può assistere subito la parte negli atti urgenti ed indifferibili, anche nel caso che il collega sostituito non sia ancora stato soddisfatto nelle sue prestazioni -

L'avvocato sostituito, infine, deve adoperarsi perchè la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

E' ricorrente l'ipotesi in cui l'avvocato sostituito non consegna subito al nuovo legale tutti gli atti e documenti relativi alle pratiche sul presupposto che gli sono indispensabili per ottenere il parere di congruità dal Consiglio dell'Ordine sulle sue competenze.

A parte l'obbligo per l'avvocato di

restituire senza ritardo al cliente la documentazione da lui ricevuta, l'art.42 del Codice prevede la facoltà dell'avvocato, di trattenere copia della documentazione, al fine della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

Quindi, gli originali degli atti e documenti a mani dell'avvocato sostituito debbono essere senza ritardo consegnati al nuovo legale, al fine di consentirgli la predisposizione delle difese.

L'art.34, infine, tratta della responsabilità dei collaboratori, sostituiti ed associati, che non sono considerati disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per specifici incarichi ricevuti.

Nel caso di associazioni professionali, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

Avv.Domenico Sorrentino

Conversazione tenuta dall'avv.Domenico Sorrentino il 27 Settembre 2007 nell'ambito delle Conversazioni di deontologia forense, organizzate dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce